



SLOVACCHIA

SOCIETÀ PER AZIONI IN SLOVACCHIA **di**

Avv. Francesco Misuraca
www.smaf-legal.com

Normativa societaria in Slovacchia

La fonte slovacca del diritto societario è rappresentata attualmente dal Codice commerciale, comprese le successive modifiche, l'ultima delle quali è la legge 432/04, la quale recepisce le disposizioni dell'Unione europea in tema di società europea, cooperativa europea e Geie (Gruppo europeo di interesse economico), nonché numerose altre disposizioni in materia di liquidazione delle società, approvazione dei bilanci, competenze dell'assemblea dei soci e capitale sociale.

Quanto alle forme societarie, l'attività d'impresa può essere esercitata in forma di: imprenditore individuale - ditta individuale; società di persone; società di capitali (società a responsabilità limitata e società per azioni); società cooperativa.

Società per azioni in Slovacchia

Per la costituzione di una società per azioni i passaggi da seguire sono:

- predisposizione dell'atto costitutivo della società;



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

- richiesta della licenza commerciale all'Ufficio licenze di competenza in base alla sede della società;
- versamento della quota minima di capitale richiesta dalla legge e deposito vincolato del capitale sociale presso un Istituto di credito slovacco;
- richiesta d'iscrizione nel registro commerciale tenuto dai tribunali distrettuali;
- svincolo del deposito bancario con il certificato del tribunale;
- registrazione presso l'Ufficio fiscale di competenza ed ottenimento del numero di partita Iva.

Nel registro commerciale viene registrato quanto segue:

- ragione sociale, sede legale;
- numero d'identificazione;
- oggetto sociale;
- forma giuridica di società per azioni;
- nome e recapito della persona fisica che agisce quale rappresentante oppure come membro del Consiglio di amministrazione con la descrizione dei poteri e con l'indicazione della data di costituzione oppure termine della carica;
- designazione, indirizzo e oggetto sociale dell'unità locale oppure di altro tipo di unità organizzativa dell'azienda, nome e recapito del dirigente;
- nome e recapito del procuratore oppure dei procuratori e allegata procura;
- nome e recapito dei membri del Collegio sindacale con l'indicazione della data di costituzione ed eventualmente del termine della carica;
- codice d'anagrafe della persona fisica oppure data di nascita della persona fisica straniera qualora la stessa non possieda un codice d'anagrafe, nel caso in cui questa persona fisica venga iscritta nel registro delle imprese quale persona autorizzata ad

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

agire in nome e per conto della società, oppure nel caso in cui la stessa venga iscritta quale membro del Collegio sindacale;

- indicazione del capitale sociale, del numero delle azioni, della loro classe, del valore nominale e della forma delle azioni;
- altri dati se previsti dalla legge.

Qualora socio della spa sia un'impresa straniera o un'unità locale di un'impresa straniera che abbia sede legale in uno dei paesi membri dell'UE, sono iscritti nel registro delle imprese i seguenti dati:

- 1) ragione sociale e forma giuridica della persona straniera e denominazione dell'unità organizzativa dell'azienda, qualora questa sia diversa dalla ragione sociale della persona straniera;
- 2) sede legale della persona straniera e indirizzo del luogo in cui l'azienda o l'unità organizzativa svolgono le attività imprenditoriali, numero d'identificazione;
- 3) oggetto sociale dell'impresa della persona straniera o dell'unità organizzativa della stessa;
- 4) registro in cui è iscritta la persona straniera e numero d'iscrizione;
- 5) nome e recapito della persona fisica che agisce quale rappresentante, dell'amministratore dell'azienda della persona straniera oppure del direttore dell'unità organizzativa della persona straniera;
- 6) scioglimento dell'impresa straniera, nomina del liquidatore o dei liquidatori, nomi, recapiti e codici d'anagrafe oppure date di nascita, autorizzazioni relative e termine della liquidazione della persona giuridica straniera;
- 7) dichiarazione di fallimento, procedure concorsuali;

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

8) estinzione dell'impresa straniera oppure dell'unità organizzativa dell'impresa straniera sul territorio della Repubblica Slovacca.

Nel registro delle imprese vengono iscritti tutti i dati relativi alla cancellazione o liquidazione di una società, inclusi i nominativi e i poteri dei liquidatori e le motivazioni dello scioglimento.

Ogni atto societario, in base alle disposizioni del nuovo Codice commerciale, è soggetto a pubblicità, inclusi il bilancio d'esercizio, la relazione degli amministratori e, quando richiesto, quella dell'auditor.

Non sarà più sufficiente allegare le variazioni allo statuto, ma lo statuto dovrà essere presentato così come modificato.

Gli atti devono essere presentati in doppia copia entro il termine di 30 giorni.

La società per azioni può essere a capitale diffuso o a proprietà concentrata, a seconda che le azioni siano emesse e piazzate sul mercato finanziario o mediante pubblica sottoscrizione, oppure il capitale sia concentrato nelle mani di pochi soggetti, possessori di azioni nominative.

La società per azioni è il tipo più importante di società di capitali, essa viene scelta per investimenti ingenti e di lungo termine.

Nella spa il capitale è composto da un ammontare predeterminato di azioni di valore nominale.

La società risponde delle sue obbligazioni con il proprio patrimonio, mentre il singolo azionista non risponde delle obbligazioni sociali.

Esiste anche la figura della spa individuale formata da un unico azionista che può essere solo una persona giuridica.

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Il capitale della spa non può essere inferiore a Skk 1.000.000.

Dal 1° ottobre 2004, il capitale sociale può essere espresso anche in euro e, in questo caso, il capitale minimo non può essere inferiore ad euro 25.000.

Le azioni possono essere: nominative, al portatore e privilegiate; quest'ultime conferiscono il diritto di precedenza in caso di pagamenti di dividendi e non possono superare la metà del capitale sociale.

La spa è legalmente riconosciuta quando è iscritta nel registro commerciale.

Il tribunale si limita a verificare l'esistenza dei requisiti quali: sottoscrizione del capitale sociale, versamento del 30% di esso, redazione dell'atto costitutivo, nomina degli organi societari.

L'atto costitutivo deve essere sottoscritto da tutti i soci fondatori e le firme devono essere autenticate.

Quanto al Fondo di riserva: o viene istituito all'atto della costituzione della società, oppure deve essere creato utilizzando l'utile netto che risulta dal primo bilancio annuale attivo in misura almeno pari 20% dell'utile conseguito e non inferiore al 10% del capitale sociale.

Se il Fondo di Riserva è previsto dall'atto costitutivo gli accantonamenti annuali devono raggiungere il 20% del capitale sociale (lo statuto può stabilire di più), accantonando annualmente almeno il 5% dell'utile netto.

Organi sociali

Gli organi sociali della spa sono: l'assemblea generale degli azionisti; il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale.



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

L'assemblea (art. 184) almeno una volta all'anno è convocata dal Consiglio di amministrazione.

Il quorum deliberativo in assemblea è rappresentato dalla maggioranza semplice dei voti, salvo diversa previsione dello statuto e per talune materie previste dal Codice, ove si richiede la maggioranza dei 2/3.

La maggioranza dei 2/3 è anche richiesta in caso di modifica dei diritti di particolari classi di azionisti (art. 186).

Più rigorose maggioranze, pertanto, possono essere stabilite solo dagli atti sociali.

Il diritto di voto dell'azionista non può essere oggetto di sindacato di voto dalle parti (art. 186a): è prevista la sanzione della nullità del voto.

Le funzioni dell'assemblea sono le seguenti (art. 187):

- modificare l'atto costitutivo,
- modificare (ridurre o aumentare) il capitale sociale;
- nominare gli amministratori ed i sindaci;
- approvare i bilanci, dividere profitti e royalties;
- modificare le emissioni di azioni e le classi;
- decidere la liquidazione;
- altre materie determinate dallo statuto.

La legge 432/04 stabilisce espressamente la competenza dell'assemblea sulle decisioni relative alla cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda.



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Il Consiglio di amministrazione ha un presidente e un segretario che registrano ed eseguono le delibere dell'assemblea (art. 189).

Gli amministratori sono disgiuntamente autorizzati ad agire per conto della società, salvo espressa delega di alcuni poteri a singoli amministratori in base all'atto costitutivo (art. 191).

I compiti degli amministratori consistono anche nella tenuta delle scritture societarie (libri e scritture contabili), preparazione dei bilanci, proposta di distribuzioni di dividendi, invio di tutti i rapporti previsti dallo statuto all'assemblea (art. 192).

Gli amministratori sono comunque tenuti, entro il termine stabilito dallo statuto o dalla disciplina speciale applicabile alle società per azioni, a sottoporre all'assemblea un rapporto annuale, relativo all'andamento dell'attività sociale ed alla posizione finanziaria della società.

Il documento non necessita di una formale approvazione da parte dei soci, ma deve comunque essere sottoposto alla discussione assembleare.

Un compito speciale degli amministratori è anche quello di convocare l'assemblea straordinaria in caso di perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale (art. 193).

Gli amministratori rimangono in carica per massimo 5 anni (art. 194). Il Consiglio non può avere meno di 3 membri.

Gli amministratori non possono gestire affari per proprio conto o in proprio nome che ineriscano la società amministrata ex art. 196, mediare gli affari della società per conto di terzi, essere soci illimitatamente responsabili di altre società, essere rappresentanti di società avente oggetto simile o in competizione con quello della società amministrata.

I sindaci devono supervisionare il Consiglio di amministrazione (art. 197), mediante poteri ispettivi sulle scritture e i libri contabili, bilanci e ogni altro documento relativo alla contabilità della società.

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Effettuano altresì l'esame dei bilanci e della proposta di distribuzione dei dividendi e devono far pervenire tempestivamente un proprio rapporto all'assemblea (art. 198).

La funzione di vigilanza dei sindaci si esplica, inoltre, attraverso poteri consultivi e di proposta nei riguardi dell'assemblea (art. 199) ed uno dei suoi membri deve essere il delegato per eventuali procedimenti giudiziari per conto della società nei riguardi degli amministratori.

Il Collegio dei sindaci non può avere meno di 3 membri e non può rimanere in carica più di 5 anni (art. 200).

Diritti e doveri dei soci: nella suddivisione degli utili non è consentito utilizzare il capitale sociale ed il Fondo di riserva (art. 178).

Il versamento integrale delle azioni deve essere fatto entro 1 anno dall'iscrizione della società nel registro commerciale.

Possono essere emesse obbligazioni convertibili fino al raggiungimento massimo del 50% del capitale azionario della società.

I criteri di distribuzione degli utili distribuibili sono definiti mediante delibera assembleare, sulla base delle risultanze di bilancio ed alle classi di azioni previste dallo statuto.

Sulle relative minute o verbali assembleari ogni socio ha diritto di ispezione.

Nessun azionista può essere obbligato a rifondere dividendi ricevuti in buona fede (art. 179).

La legge 432/04 disciplina espressamente il tema della trasferibilità delle azioni e la facoltà di recesso da parte del socio.



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Nell'ipotesi, infatti, in cui lo statuto della società subordini il trasferimento a terzi delle azioni del socio al mero gradimento della società, lo statuto deve prevedere un termine entro il quale la società deve esprimere il proprio consenso al trasferimento.

Nel caso in cui la società neghi il proprio consenso, il socio ha la facoltà di recedere dalla società, la quale è tenuta ad acquistare le azioni del socio ad un prezzo corrispondente al loro valore di mercato.

Ogni azionista (art. 180) ha diritto di partecipare all'assemblea, di votare, chiedere spiegazioni e fare proposte.

Il numero di voti, fermo che il valore nominale delle azioni non è fissato dal codice, dipende dal valore nominale delle azioni detenute.

È dunque chiaro (come sottolineato dal codice, art. 180), che è l'atto costitutivo a fissare il valore nominale e il criterio di calcolo dei voti.

La minoranza del 10% dei soci può richiedere al Consiglio di amministrazione di convocare entro 30 giorni dalla richiesta un'assemblea straordinaria (artt. 181 e 182) su qualsiasi materia.

In caso di inadempimento del consiglio, a spese della società, vi provvede il giudice nel medesimo termine (30 giorni dalla richiesta).

L'oggetto delle società è il più ampio, commerciale, produttivo, servizi, ecc.

Adempimenti contabili

Gli adempimenti contabili della società per azioni risiedono (ex artt. 35 e 36) nella tenuta di scritture in doppia partita per attività e passività.

Il periodo fiscale contabile è l'anno di calendario.

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



Inoltre (ex art. 39), i bilanci finanziari ordinari e straordinari devono essere oggetto di revisione contabile, a spese della società, da parte di un esperto revisore, determinato dalla legge speciale.

La nuova legge sulla contabilità, n. 431/02, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha fissato più chiare definizioni delle voci contabili, ha previsto la facoltà di usare periodi contabili diversi dall'anno, ha introdotto il principio dell'invariabilità da anno ad anno dei criteri di definizione dei valori di bilancio, ha previsto che se una persona fisica o giuridica possiede più del 20% di altra persona «giuridica» occorre predisporre un bilancio consolidato e, infine, che i documenti contabili possono essere anche in formato elettronico.

Analogamente a quanto previsto per le società a responsabilità limitata, la legge 432/04, entrata in vigore il 1° ottobre 2004, ha modificato la disciplina della società per azioni in tema di approvazione del bilancio, introducendo il termine di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per sottoporre il bilancio di esercizio all'approvazione dell'assemblea dei soci: in precedenza, l'approvazione poteva intervenire entro l'anno successivo alla chiusura del periodo contabile.

La medesima modifica prevede inoltre che il mancato deposito dei bilanci sociali per almeno due periodi contabili possa portare alla messa in liquidazione della società.

Estinzione e liquidazione

La cessazione della società può derivare da una fusione con altro soggetto, da un'acquisizione, una divisione in più entità o una liquidazione o un fallimento.

La società può anche cessare per trasformazione della sua forma legale.



info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

In caso di liquidazione o fallimento, è il liquidatore indicato dalla società o il curatore scelto dal tribunale che provvede al concorso dei creditori, nelle rispettive ipotesi di liquidazione e fallimento.

Il tribunale, nei casi previsti dal Codice commerciale, può sospendere la messa in liquidazione della società, nelle ipotesi in cui il motivo di liquidazione possa essere rimosso; in questo caso il tribunale fissa un termine entro il quale la società deve provvedere alla rimozione della causa di liquidazione, decorso il quale la procedura diviene operativa.

Se la società omette di nominare il liquidatore esso viene nominato dal tribunale.

In questo caso, la liquidazione della società è subordinata all'esistenza di fondi sociali adeguati al pagamento delle spese di procedura, altrimenti il tribunale opta per la diversa procedura di fallimento.

Nell'ipotesi di liquidazione disposta per il mancato deposito per 2 anni consecutivi dei bilanci sociali, si presume che la società non possa sostenere le spese di liquidazione, salvo che non venga provato il contrario.

Con la legge 646/04, in vigore dal 1° gennaio 2005, nel caso di fallimento, il curatore deve provvedere alla formazione dello stato passivo entro 30 giorni.

Entro 60 giorni, invece, deve essere convocata un'assemblea dei creditori che abbiano fatto istanza di ammissione al passivo del fallimento.

I creditori devono richiedere di essere soddisfatti entro 3 mesi, previo avviso loro notificato.

I soci possono beneficiare dell'attivo del fallimento solo dopo che sono stati soddisfatti i creditori.

La decisione di liquidazione deve esser presa dall'assemblea (art. 218), che nomina un liquidatore (art. 219), salva la facoltà degli azionisti di minoranza, per almeno un 10%,

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



STUDIO LEGALE MISURACA -
Avvocati, Fiscalisti & Associati
Law Firm in Italy

ROMA
MILANO
BOLOGNA

info@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

di chiedere al tribunale del registro di ricusare il liquidatore scelto dall'assemblea e di nominare un sostituto.

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel. : + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565